


# PRESENTAZIONE SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Dott. Gabriele Cuccia – Dott.ssa Clizia Cacia  
SC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro



# PRIMA PARTE – INFORMAZIONI GENERALI

1. RAGIONE SOCIALE AZIENDA

2. PARTITA IVA/CODICE FISCALE

3. TITOLARE/DATORE DI LAVORO:

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	Indirizzo Mail	<input type="text"/>

4. INDIRIZZO SEDE LEGALE:

Comune	<input type="text"/>	Indirizzo	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	Indirizzo Mail	<input type="text"/>

5. INDIRIZZO CENTRO AZIENDALE:

Comune	<input type="text"/>	Indirizzo	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>	Indirizzo Mail	<input type="text"/>

Compilare una scheda per azienda selezionata!  
Se presenti più centri aziendali, compilare più schede.

# PRIMA PARTE – INFORMAZIONI GENERALI

## 6. INDIRIZZO PRODUTTIVO PREVALENTE

Possibili più risposte

- Zootecnico
- Cerealicolo/foraggero
- Colture industriali (es. tabacco, barbabietola, girasole, pioppo)
- Viticolo
- Vitivinicolo
- Olivicolo
- Orticolo
- Frutticolo
- Floro-vivaistico
- Lavori forestali
- Manutenzione del verde
- Attività conto terzi

Altro (specificare)

Sono possibili  
più risposte!

# PRIMA PARTE – SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI

## 7. ADDETTI:

N. SOCI/TITOLARI  N. FAMILIARI  N. DIPENDENTI

8. NUMERI OPERATORI ADDETTI CON QUALIFICA DI PREPOSTO

9. NUMERO OPERATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE EMERGENZE

# PRIMA PARTE – SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI

## 10. TIPOLOGIA DI CONTRATTI LAVORATORI DIPENDENTI E MANSIONI SVOLTE

MANSIONE	N. lavoratori tempo INDETERMINATO	
	Maschi	Femmine
<b>TOTALE LAVORATORI TEMPO INDETERMINATO</b>		

MANSIONE	N. lavoratori <b>STAGIONALI</b> (superiori 50 giornate/anno)	
	Maschi	Femmine
<b>TOTALE LAVORATORI STAGIONALI superiori 50 giornate/anno</b>		

MANSIONE	N. lavoratori <b>STAGIONALI</b> (inferiori o uguale a 50 giornate/anno)	
	Maschi	Femmine
<b>TOTALE LAVORATORI STAGIONALI inferiori o uguale 50 giornate/anno</b>		

MANSIONE	N. lavoratori <b>SOCI E FAMILIARI OPERATIVI</b>	
	Maschi	Femmine
<b>TOTALE LAVORATORI SOCI E FAMILIARI OPERATIVI</b>		

Suddividere secondo le principali figure professionali aziendali (es. trattoristi, addetti alla raccolta, manutentori del verde, allevatori ecc..).

# PRIMA PARTE – SUDDIVISIONE DEI LAVORATORI

## 11. VIENE SVOLTO LAVORO NOTTURNO:

MANSIONE		SI	NO
Trattorista (sfalcio, irrigazione...)			
Mungitore			
Addetto alla raccolta			
Altro (specificare)			

Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/03 “Riforma della disciplina in materia di orario di lavoro in attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/CE”.

Il periodo notturno è il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. È considerato lavoratore notturno:

- a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
- b) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno una parte del suo orario di lavoro, per almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.

# PRIMA PARTE – FORNITURA MANODOPERA AZIENDE ESTERNE

12. FORNITURA MANODOPERA DA AZIENDE DI SERVIZI ESTERNE\*:  SI  NO

SE SI', COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA:

	NOMINATIVO AZIENDA FORNITRICE	P.IVA AZIENDA FORNITRICE	LAVORAZIONE AFFIDATA	PERIODO ESECUZIONE LAVORI	N. ADDETTI
1.					
2.					
3.					

(\*) Affidamento in corso o nei 12 mesi precedenti inclusi agromeccaniche/contoterzisti

## SECONDA PARTE – VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 13. È STATO ELABORATO UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)?

- SI    NO    NON SOGGETTO (lavoratori autonomi, coltivatori diretti)

### 14. VI SIETE AVVALSI DI UNA CONSULENZA ESTERNA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Sì, fornita da parte di associazione di categoria  
 Sì, privata  
 No

Azienda agricola iscritta alla CCIAA come:

- Società cooperativa, snc, srl,... (con lavoratori o senza);
- Società semplice, impresa individuale (es. coltivatore diretto, impresa familiare) con lavoratori.



Tipologie di lavoratori:

- fissi e stagionali;
- familiari con vincoli di subordinazione.

Il Datore di Lavoro effettua la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute. Il documento è:

- firmato dal DL e dotato di «data certa» o
- firmato da DL, RSPP, RLS, MC.



## SECONDA PARTE – VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 13. È STATO ELABORATO UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)?


SÌ    NO    NON SOGGETTO (lavoratori autonomi, coltivatori diretti)

### 14. VI SIETE AVVALSI DI UNA CONSULENZA ESTERNA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sì, fornita da parte di associazione di categoria  
 Sì, privata  
 No

Azienda agricola iscritta alla CCIAA come:

- Società semplice senza lavoratori;
- Impresa individuale (es. coltivatore diretto o impresa familiare) senza lavoratori.



Il DVR non è obbligatorio per un'azienda che è composta solo da una sola persona che svolge la propria attività senza altri dipendenti (se non c'è un vincolo di subordinazione e obbligatorietà, la normativa non si può applicare).

# TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVERGLIANZA SANITARIA

## 15. E' STATO NOMINATO UN MEDICO COMPETENTE?

SI    NO    NON SOGGETTO (lavoratori autonomi, coltivatori diretti)

## 16. SE SI', INDICARE DATI DEL MEDICO COMPETENTE:

Cognome		Nome	
Telefono		Indirizzo Mail	

### Art. 18 «Obblighi del datore di lavoro e del dirigente» - D.lgs. 81/08

*«Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

*a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.....»*

### Art. 21 " Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi» - D.lgs. 81/08

*«I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:*

*a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali...»*

# TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

È necessario consultare il medico competente per rispondere alle seguenti domande

17. TUTTI I DIPENDENTI SONO SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA?

SI  NO

SE NO, INDICARE LA MOTIVAZIONE:

Secondo il comma 1 dell'articolo 41 D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

**a)** in presenza dei seguenti rischi:

- art. 168: movimentazione manuale di carichi;
- art. 176; videoterminali;
- art. 196; rumore superiore agli 85 db;
- art. 204: vibrazioni superiori al livello di azione 2,5m/s<sup>2</sup> mano braccio e 0,5 m/s<sup>2</sup> c. intero;
- art. 211: campi elettromagnetici;
- art. 218: radiazioni ottiche;
- art. 229: agenti chimici;
- art. 242: agenti cancerogeni e mutageni;

- art. 259: amianto;
- art. 279: agenti biologici;
- conduttori di apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci;
- lavoro notturno.

**b)** qualora sia richiesta dal lavoratore e ritenuta correlata dal MC ai rischi professionali;

**c)** qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità (Art. 18 comma 1 lettera a D.lgs. 81/08).

# TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

**È necessario consultare il medico competente per rispondere alle seguenti domande**

17. TUTTI I DIPENDENTI SONO SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA?

SÌ  NO

SE NO, INDICARE LA MOTIVAZIONE:

Azienda agricola iscritta alla CCIAA come:

- Società semplice senza lavoratori;
- Impresa individuale (es. coltivatore diretto o impresa familiare) senza lavoratori.



**Art. 21 del D.lgs. 81/08**

## Documenti di orientamento · Prevenzione Agricoltura

### Schede di valutazione dei rischi negli stagionali

Gli strumenti di supporto sono stati prodotti, nel contesto della semplificazione di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria, formazione e informazione dei lavoratori stagionali e a tempo determinato dell'agricoltura, di cui al comma 13 ter art. 3/81, a cura del gruppo di lavoro di nomina ministeriale, composto da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della salute, dell'agricoltura, da rappresentanti INAIL e da rappresentanti del Gruppo di Lavoro Agricoltura, designati dal Coordinatore del GTL. Il Gruppo di Lavoro si è largamente avvalso delle esperienze condotte dai servizi nelle diverse regioni, chiedendo e ottenendo ampia collaborazione. Nella versione qui presentata gli strumenti di supporto, già a disposizione di INAIL e del Ministero del Lavoro, sono stati validati e fatti propri dal Coordinamento Interregionale Prevenzione e trasmessi nel Novembre 2018 al Ministero della salute con la proposta di portarli all'approvazione in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni. Gli strumenti mantengono piena validità nel guidare la valutazione e fornire soluzioni e indicazioni praticabili e condivise, a prescindere dall'emanazione, ancora non avvenuta, del decreto di semplificazione.

#### Gli strumenti di supporto alla valutazione dei rischi

Sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche indicazioni d'uso: D strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolo presenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti di supporto specifici per rischio; D strumenti (trasversali), che in relazione a un "pericolo" specifico e ai rischi correlati, individuano le misure da attuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi o a una specifica attrezzatura di lavoro, oppure a una particolare tipologia di rischio. Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.L. Marzo 2013), per la formazione dei lavoratori stagionali. E' utile precisare che, se l'azienda svolge altre attività rispetto a quanto indicato nelle schede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi non considerati.

[Scheda 1 Raccolta OLIVE](#)

[Scheda 2 Raccolta UVE DA VINO](#)

[Scheda 3 Raccolta UVA da tavola](#)

[Scheda 4 Raccolta AGRUMI](#)

[Scheda 5 Raccolta FINOCCHI](#)

[Scheda 6 Raccolta FRAGOLE in tunnel](#)

[Scheda 7 Raccolta INSALATA da CESPO](#)

[Scheda 8 Raccolta PICCOLLI FRUTTI](#)

[Scheda 9 Raccolta BASILICO](#)

[Scheda 10 Raccolta manuale ORTAGGI in serra](#)

[Scheda 11 Raccolta manuale FRUTTA](#)

[Scheda 12 Raccolta POMODORO in serra](#)

[Scheda 13 Raccolta manuale ORTAGGI pieno campo](#)

[Scheda 14 Raccolta CARCIOFO](#)

## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

### 18. CHI ORGANIZZA L'EROGAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Datore di lavoro

Associazione datoriale

Comitato paritetico

Centro di medicina del lavoro

Altro

**Dipendenti a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato su lavorazioni non semplici\***  
Vale pienamente l'Art. 41/81 e la nomina del Medico Competente e la sorveglianza sanitaria sono in carico alla singola azienda sulla base della valutazione del rischio, ma Comitati Paritetici possono favorirne la realizzazione coordinata, mettendo a disposizione medici, struttura organizzativa e ambulatori.

\*«Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura» – Dicembre 2022.

## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

### 18. CHI ORGANIZZA L'EROGAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Datore di lavoro

Associazione datoriale

Comitato paritetico

Centro di medicina del lavoro

Altro

Per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria negli stagionali** si riprende l'Art. 2-novies della L 27/2020, che assorbe art. 2 comma 5 di Decreto Interministeriale, 27 Marzo 2013:

*“Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo...possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti.... In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.\**

\*«Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura» – Dicembre 2022.

## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

### 18. CHI ORGANIZZA L'EROGAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Datore di lavoro

Associazione datoriale

Comitato paritetico

Centro di medicina del lavoro

Altro

All'interno della Linea Guida Lombarda sulla sorveglianza sanitaria in agricoltura dell'Aprile 2009, condivisa dalle parti sociali, si mirava alla costruzione di un Sistema di Prevenzione Integrato Territoriale (SPIT) con il pieno coinvolgimento attivo delle Associazioni e dei Comitati Paritetici in modo da garantire prestazioni qualitativamente superiori ad aziende agricole raggruppate per aree territoriali.

La normativa, con l'art. 51 comma 3 del D.Lgs. 81/08, dà spazio a ipotesi di questo tipo: *“Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”*.\*

\*«Linee guida per la Sorveglianza Sanitaria in Agricoltura» – Dicembre 2022.

## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

**19. L'ORGANIZZAZIONE CONSENTE L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA PREVENTIVA PER IL RILASCIO DELL'IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO?**

SI     NO

SE NO, INDICARE LA MOTIVAZIONE:

La Sorveglianza Sanitaria prevede, secondo l'art. 41 co. 2 del D.lgs. 81/08, la visita medica, anche in fase preassuntiva, preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

### 20. PERIODICITÀ DELLE VISITE MEDICHE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Annuali    Biennali    Altro

### 21. LA PERIODICITÀ DELLE VISITE PERIODICHE E' RISPETTATA?

SI    NO

SE NO, INDICARE LA MOTIVAZIONE:

La visita medica sarà, di norma, **annuale**, mentre la periodicità degli accertamenti integrativi sarà definita in base ai dati biostatistici ed ai risultati delle attività di valutazione del rischio condotte.

## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

**23. È STATA COMPILATA PER TUTTI I LAVORATORI UNA CARTELLA SANITARIA INDIVIDUALE E DI RISCHIO IN BASE AL MODELLO INDICATO DAL D.LGS. 81/08?**

SI  NO

SE NO, INDICARE LA MOTIVAZIONE:

**24. LUOGO DOVE VENGONO EFFETTUATE LE VISITE DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

Azienda  Mezzo mobile  Altro

**Art. 25 co. 1 lett. c) D.lgs. 81/08:** «*istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente*».

Secondo quanto previsto **dall'art. 41 co. 5 D.lgs. 81/08** «*Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53*».

## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA

### 25. PER QUALI RISCHI GLI ADDETTI SONO SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA?

*Possibili più risposte*

Biologico

Chimico

Rumore

Radiazione solare

Movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue

Movimenti ripetitivi

Vibrazione

Microclima/Macroclima (stress da calore)

Lavoro in quota

Altro (specificare)

Oltre ai rischi normati, meritano attenzione, altri fattori per i quali non vige obbligo esplicito di sorveglianza sanitaria, ma che, per i gravi danni alla salute che ne possono derivare (colpo di calore per condizioni climatiche estreme o patologie da esposizione a radiazione solare), **devono essere considerati nella Valutazione dei Rischi ma anche nella Sorveglianza Sanitaria.**

# TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVERGLIANZA SANITARIA

## 26. SONO SVOLTI I SEGUENTI ACCERTAMENTI MEDICI COME PARTE INTEGRANTE DEL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA?

*Possibili più risposte*

Accertamenti comuni a tutti i lavoratori

- Esami ematochimici
- Audiometria con otoscopia
- Elettrocardiogramma
- Spirometria

Accertamenti specifici per sottogruppi di lavoratori

- Valutazione dermatologica (per lavoratori a rischio zoonosi)
- Questionario allergologico (per lavoratori esposti ad allergeni)
- Questionario anamnestico mirato per lavoratori esposti a vibrazioni
- Toxo test e Test sierologico per echinococco (per allevatori di ovicapri)

Valutazioni integrative eventuali

- Tampone faringeo per la ricerca di patogeni (per allevatori)
- Intradermoreazione alla tubercolina secondo Mantoux (per allevatori di bovini)
- Rx torace (per allevatori di ovicapri)
- Test allergologici (per lavoratori esposti)
- Esami strumentali allergologici (per lavoratori esposti)

Altro (specificare)

# TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVERGLIANZA SANITARIA

## 27. SONO I LAVORATORI VACCINATI PER:

- Tetano
- Encefalite da zecca

## 28. COME È STATO DETERMINATO LO STATO DI IMMUNIZZAZIONE CONTRO IL TETANO DEI DIPENDENTI?

- Anamnesi
- Titolo anticorpale


## 29. È STATO DEFINITO UN PROGRAMMA DI RICHIAMO SULLA VACCINAZIONE ANTITETANICA?

- Sì
- No

### LEGGE 5 marzo 1963, n. 292 «Vaccinazione antitetanica obbligatoria»

«È resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini.....Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro....»



## TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVERGLIANZA SANITARIA

**30. SONO SVOLTI ACCERTAMENTI MEDICI SPECIALISTICI DI SECONDO LIVELLO PRESSO UNA UOOML IN BASE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E COERENTE CON GLI ESAMI CHE SONO INSERITI NEL PAR. 6 DELL'ALLEGATO ALLA DGR 294/2023?**

No

Sì

**Se sì, specificare quali.**

**Per lavoratori esposti a rumore:**

- Esame audiometrico in cabina silente ed esame impedenziometrico

**Per lavoratori esposti a vibrazioni:**

- Cold test (anche senza fotopleletismografia o laser doppler)

- Valutazione neurologica

- Esame radiologico delle grandi articolazioni

Altro (specificare)

# TERZA PARTE – MEDICO COMPETENTE E SORVERGLIANZA SANITARIA

31. NUMERO DI MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI:

N. MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE	
N. MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE DAL MEDICO COMPETENTE	

32. A SEGUITO DI VISITA MEDICA, SONO STATE DATE IDONEITÀ CON LIMITAZIONI O INIDONEITÀ NELL'ULTIMO ANNO:

N. IDONEITÀ CON LIMITAZIONI	
N. INIDONEITÀ	

33. I LAVORATORI STAGIONALI HANNO LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ AL LAVORO?

SI  NO

34. SE SÌ, CHI HA CERTIFICATO L'IDONEITÀ DEI LAVORATORI STAGIONALI?

Medico competente dell'azienda

Altro (specificare)

35. IL MEDICO COMPETENTE HA TRASMESSO LA RELAZIONE A INAIL IN APPLICAZIONE ALL'ALLEGATO 3B ART. 40 D.L.GS 81/08?

SI  NO

Articolo 40 – «Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale»

*«Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il Medico Competente trasmette i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B»*

# QUARTA PARTE – RSPP E RLS

## 36. È STATO NOMINATO UN RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione)?

SI    NO    NON SOGGETTO (lavoratori autonomi, coltivatori diretti)

## 37. SE SÌ, INDICARE DATI DEL RSPP:

Cognome		Nome	
Telefono		Indirizzo Mail	

## 38. NOMINA RSPP:

- Ruolo coperto dal datore di lavoro
- Ruolo coperto da un dipendente adeguatamente formato
- Consulente esterno in possesso dei requisiti di cui all'art 32 del D.Lgs 81/08

Altro (specificare)

# QUARTA PARTE – RSPP E RLS

39. È STATO DESIGNATO UN RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)?

SI  NO

40. SE SÌ, INDICARE DATI DEL RLS:

Cognome		Nome	
Telefono		Indirizzo Mail	

41. L'RLS:

- Ruolo coperto da un dipendente adeguatamente formato  
 Ruolo coperto da Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza TERRITORIALE (RLST)

42. È STATA CONSEGNATA LA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE AI RLS/RLST?

SÌ  NO

43. RLS/RLST HANNO RICEVUTO INFORMAZIONI IN MERITO AL PMP CON INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA ATS (ART. 50 comma 1 lettera f del D.Lgs 81/08)?

SÌ  NO

44. RLS/RLST È STATO CONSULTATO SULLA DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE (ART. 50 comma 1 lettera c del D.Lgs 81/08)?

SÌ  NO

45. DURANTE LA RIUNIONE PERIODICA ALLA PRESENZA DEI RLS/RLST È STATO ESAMINATO L'ANDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 35 del D.Lgs 81/08)?

SÌ  NO

## FASI SUCCESSIVE

- I risultati dei dati raccolti dalle schede saranno analizzati e guideranno l'attività ispettiva delle ATS sul territorio Lombardo;
- Incrocio dei dati raccolti con allegati 3B e possibile richiesta di documenti aggiuntivi (DVR, protocollo di sorveglianza sanitaria ecc...);
- Risultati della valutazione dell'efficacia della sorveglianza sanitaria presentati al Comitato di Coordinamento.

# IL LINK PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

<https://forms.office.com/e/E04by7DeCb>

È ATTIVO DAL 24/05/2025 FINO AL  
24/06/2025

***GRAZIE PER L'ATTENZIONE!***

clizia.cacia@ats-brianza.it  
gabriele.cuccia@ats-brianza.it